



Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 8 (OTTO) OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B1) CON PROFILO DI AUTISTA DI AUTOBUS.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

COMUNE DI MARSALA – via Garibaldi, 91025 Marsala

SETTORE COMPETENTE dell'Amministrazione Aggiudicatrice:

Settore Servizi Pubblici Locali – C/da Ponte Fiumarella - Tel. 0923-993851 – email: settore.spl@comune.marsala.tp.it. Pec: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it

DIRIGENTE SETTORE SPL

Dott.ssa Delia Fabriano

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Ing. Giuseppe Alcamo

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Melania Catalano

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Marsala indice la procedura di gara per l'affidamento del servizio indicato nelle presenti "condizioni generali di contratto".

Il presente documento ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per n. 8 (otto) Operatori esperti (ex categoria B1) con profilo di autista di autobus, da impiegare per 36 ore settimanali (su due turni 06:00 - 12:00 / 12:30 - 18:30) , distribuite su 6 (sei) giorni lavorativi, per la durata di mesi 7 (sette) decorrenti dal 07/03/2026 e fino al 07/10/2026, salvo variazioni per sopravvenute esigenze della S.A.

(CPV di riferimento: 79620000-6 "Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo").

Il servizio di somministrazione deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione ed eventuale sostituzione del personale.

ART. 2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La procedura di affidamento è interamente gestita in modalità telematica ai sensi dell'art. 21 e 25 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., nel rispetto del principio di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Portale Appalti della Maggioli SPA, indirizzo web <https://appalti-comunemarsala.maggiolicloud.it/>, (piattaforma) nel

pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.

L'Operatore dovrà far pervenire la propria offerta esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica Appalti & Contratti di Maggioli Spa al seguente link:

<https://appalti-comunemarsala.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>, ai sensi dell'art. 50 co 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 (da ora Codice) in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate e con condizioni definite dal mercato, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o di revocare e non aggiudicare in ogni momento l'intera procedura per soprattutte ragioni organizzative o per la modifica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, o venga valutata negativamente.

Si procederà all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante

ART. 3 - DESTINATARI

I destinatari del presente bando sono le agenzie per il lavoro, in possesso dei requisiti giuridici e finanziari prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. 276/2003 e dai D.M. 23/12/2003 e 10/04/2018, iscritte alla Sezione I dell'Albo informatico tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) "Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. Generalista" ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 276/2003, che abbiano un fatturato minimo di € 600.000,00.

L'aggiudicataria prenderà in carico il servizio di ricerca, selezione, formazione e somministrazione di lavoro temporaneo, la gestione amministrativa e disciplinare dello stesso, nonché l'assunzione del pagamento diretto del trattamento economico al lavoratore e del versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, come previsto dal D. Lgs. 81/2015.

ART. 4 - IMPORTO DELL'INCARICO

Il Servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del Codice degli appalti, in un unico lotto in relazione alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento, in quanto attività inscindibili, al fine di garantire l'omogeneità di condizione di esecuzione del servizio.

Il valore dell'appalto composto per 1 (uno) lavoratore in somministrazione è così individuato

€ 19,96 quale costo orario (con turnazione festiva) del lavoro dei soggetti somministrati **NON SOGGETTO A RIBASSO**

€ 1,60 Aggio/costo orario onnicomprensivo stimato **SOGGETTO A RIBASSO** (stimato al massimo in 8%)
- oltre € 0,35 per IVA al 22% -

€ 21,91 totale tariffa oraria comprensivo di IVA sul margine agenzia.

COSTO MENSILE DEL PERSONALE (NON SOGGETTO A RIBASSO)

€ 2.874,24 costo mensile per n. 1 personale somministrato

€ 22.993,92 costo totale mensile per n. 8 personale somministrato

AGGIO STIMATO PARI IN 8 % (SOGETTO A RIBASSO)

€ 57,60 aggio per 36 ore settimanali per n. 1 personale somministrato (€ 230,40 mensile a lavoratore)

€ 1.843,20(SENZA IVA) costo totale mensile agenzia per n. 8 personale somministrato

Il valore complessivo dell'appalto stimato per n. 8 lavoratori somministrati e calcolato per mesi 7 decorrenti dal 07/03/2026 al 07/10/2026, pertanto, è di € 176.698,34 così composto

Voci

Costo

Costo del personale per mesi 7 NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 160.957,44
Aggio senza IVA per mesi 7 calcolato in max 8% SOGGETTO A RIBASSO	€ 12.902,40
IVA su aggio per mesi 7	€ 2.838,52
TOTALE per mesi 7	€ 176.698,34

L'aggio a base di gara, soggetto a ribasso, è pari al 8% del costo orario.

Il servizio è finanziato con fondi comunali.

L'importo specificato è onnicomprensivo e comprende i costi della manodopera ed i costi aziendali di somministrazione, ai sensi dell'art. 108 co 9 del Codice.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo. La ditta nulla avrà a pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale.

CONTRIBUTO ANAC:

€ 250,00 a carico della S.A.

€ 18,00 a carico dell'o.e.

ART. 5. PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento dell'importo delle singole fatture verrà effettuato dall'Amministrazione con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, mediante bonifico bancario presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicataria e dopo l'emissione da parte degli organi competenti del relativo DURC on line.

Per le sole Ditte aggiudicatarie la cui sede legale è ubicata nel territorio comunale di Marsala, i pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità nel pagamento dei canoni idrici e dei tributi comunali.

Ai fini della tracciabilità della movimentazione finanziaria verranno osservate le condizioni previste dall'Art. 3 della L. 136/2010

ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO E NUMERO LAVORATORI RICHIESTI

La durata dell'affidamento decorrerà dalla trasmissione tramite PEC della determinazione dirigenziale di affidamento, ed avrà indicativamente una durata massima di 7 mesi dal 07/03/2026 e fino al 07/10/2026, salvo variazioni per sopravvenute esigenze della S.A., e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Alla scadenza del contratto il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto senza bisogno di disdetta formale.

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art.18 D.lgs 36/2023.

Al fornitore, in caso di affidamento, spetta l'onere di dimostrare a questa P.A. l'assolvimento dell'imposta di bollo come previsto per legge (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 96/E dd. 16.12.2013), nei termini di cui all'allegato I.4 del Codice.

La stipulazione del contratto, nelle fattispecie previste dalla normativa, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di affidamento disciplinato dalle presenti condizioni,

comprese quelle per la stipula del contratto/scrittura privata, sono a carico dell'Affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il contratto / scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 Tariffa parte 2 articolo 1. L'Amministrazione, previa verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 50 co 6 d.lgs. 36/2023, si riserva di dare avvio alla **prestazione contrattuale in via anticipata**, anche in pendenza della stipulazione del contratto, attraverso sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio e consegna della copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) prevista all'art. 22 delle presenti condizioni. Come previsto all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora venga attivato il servizio in oggetto in Convenzioni Consip, stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in linea con le Convenzioni.

La S. A. si riserva di procedere ad un rimodulazione del numero dei lavoratori domministrati nel caso in cui il Comune di Marsala proceda all'assunzione di personale autista mediante ordinarie procedure di reclutamento a tempo indeterminato.

ART. 7 - REQUISITI DEL PERSONALE INTERINALE

Il Personale che l'agenzia dovrà somministrare dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale (verificabile attraverso autocertificazione rilasciata dal lavoratore somministrato):

- cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea o di paesi terzi, secondo i contenuti dell'art. 38 del D.lgs. 165/2001. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che si intende accertata mediante l'espletamento delle prove d'esame;
- età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza del presente bando;
- idoneità psico-fisica all'impiego;
- godimento dei diritti civili e politici;
- posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
- assenza di condanne penali anche non definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica;
- assenza di procedimenti penali pendenti per i reati di cui al Libro II, Titolo II, del Codice Penale "Dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione" e per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, del Codice Penale "Dei Delitti contro la fede pubblica";
- non essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione;
- assenza di sentenze della Corte dei Conti che abbiano accertato a proprio carico una responsabilità amministrativa e/o contabile;
- non essere stati destituiti, dispensati, licenziati, o dichiarati decaduti da un pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento o a seguito di procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione.

Il personale autista che l'agenzia che l'agenzia dovrà somministrare dovrà INOLTRE essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della patente in corso di validità di cat. "D" e CQC persone.
- pregressa esperienza nel medesimo servizio o servizio analogo.

ART 8 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i termini di 7 gg dall'avvenuta interruzione. La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

ART. 9 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

L'Agenzia Aggiudicataria dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL 2022-2024 Funzioni

Locali e dalla contrattualistica nazionale, territoriale ed aziendale, corrisposti ai dipendenti della Stazione Appaltante.

L'Agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Sono a carico della Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente, ed è tenuta ad adempiere in caso d'infortuni alle relative denunce.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante ha facoltà, ampia ed insindacabile e senza che l'Impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presenti Condizioni. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio di somministrazione di lavoro dovesse risultare non conforme alle presenti Condizioni, al contratto ed alle altre disposizioni di legge nelle materie oggetto del presente servizio, l'Impresa dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le irregolarità rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Impresa dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

La stazione appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del libro matricola ovvero documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea. Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agenzia collocata in posizione utile. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

ART. 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'Agenzia di somministrazione:

1. ricerca e seleziona il personale da somministrare rispettando in merito le procedure di reclutamento, l'art. 35 c. 3 del D.lgs. 165/01 in particolare con riferimento ai seguenti principi, del cui rispetto dovrà essere data dimostrazione nella rispettiva documentazione di selezione:
 - adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
2. dà avvio tempestivo, nei tempi previsti agli art. 10 e 11 delle presenti condizioni, alla somministrazione del lavoratore, a partire dalla data di richiesta della Stazione appaltante;
3. provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR n. 1124/1965 e s.m.i.;
4. paga direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione e versa i relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
5. fornisce direttamente al personale il buono pasto nei giorni nei quali è previsto il servizio pomeridiano, con rientro oltre le 2 ore;
6. rimborsa al personale le spese di missione e le indennità accessorie spettanti al lavoratore;
7. trasmette alla Stazione Appaltante copia del contratto stipulato tra Agenzia di Somministrazione e lavoratore;
8. dietro richiesta della Stazione Appaltante, provvede all'esibizione del libro matricola, S e delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, delle retribuzioni e della contribuzione versata;
9. provvede all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, per quanto attiene ai rischi generali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008);
10. informa e consegna ai prestatori di lavoro copia del Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, del Codice Disciplinare approvato dal Comune di MArsala e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
12. segnala immediatamente alla Stazione Appaltante ogni circostanza o difficoltà in grado di ostacolare la regolare esecuzione del presente affidamento;

13. comunica il nominativo di un Referente designato per i rapporti con la Stazione Appaltante. L'Agenzia aggiudicataria comunicherà preventivamente, prima dell'avvio del servizio, all'Amministrazione interessata quanto segue:

- il nominativo del lavoratore da avviare, corredata da copia del titolo di studio, dell'iscrizione all'Albo, del curriculum professionale e lavorativo e copia della patente di guida;
- di essere in possesso della documentazione da cui risulti che il lavoratore non ha carichi penali pendenti o condanne ostative all'assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i servizi cui i lavoratori somministrati saranno assegnati;
- di essere in possesso della documentazione (desumibile da attestazioni di partecipazione a corsi, da curriculum professionale o da precedenti esperienze lavorative) comprovante l'acquisizione da parte del lavoratore delle competenze e delle conoscenze generali relative alle mansioni alle quali sarà adibito;
- di aver proceduto all'informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività in generale ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008.

In caso di ritardo nella fornitura o nella sostituzione del personale richiesto è fatta salva la facoltà, per l'Amministrazione, di rivolgersi ad altra società di somministrazione che ha partecipato alla presente procedura collocandosi utilmente nell'immediata posizione successiva , addebitando l'eventuale maggior costo all'appaltatore inadempiente

ART. 12 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni e da quanto offerto in sede di gara, secondo le seguenti modalità:

1. prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali corrispondenti ai dipendenti della Amministrazione Pubblica in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
2. prestatori di lavoro devono rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; devono inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza;
3. il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile;
4. il lavoratore temporaneo ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o del sopravvenire di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
5. Il lavoratore somministrato viene dotato di badge ed è sottoposto al sistema di rilevazione automatizzata delle presenze in uso presso la Stazione Appaltante, analogamente a quanto previsto per i dipendenti del committente;
6. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
7. la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista dai contratti applicati ai dipendenti delle Agenzie di somministrazione lavoro; la contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata dalla stazione appaltante nella richiesta di somministrazione di personale;
8. il Committente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 9. Resterà a carico del Committente la sorveglianza sanitaria, in relazione agli obblighi previsti per legge e l'obbligo di dotare il personale somministrato dei relativi dispositivi di protezione individuale. Inoltre il Committente fornirà ai lavoratori somministrati dettagliate informazioni sulle procedure di gestione dell'emergenza;
10. l'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori in regime di somministrazione verrà esercitata dalla ditta aggiudicataria anche su segnalazione dell'Amministrazione, che comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART 13 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L'utilizzatore:

- a) è obbligato a corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell'offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia e infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nell'aggio offerto). L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo, oltre al rimborso dei buoni pasto spettanti;
- b) comunica al somministratore i trattamenti normativi e retributivi applicabili, ai sensi dei C.C.N.L e dei C.C.D.I., ai lavoratori somministrati;
- c) si impegna a informare i lavoratori circa i rischi specifici per la sicurezza connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati avviati e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono impiegati, in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Provvede alla sorveglianza sanitaria, in relazione agli obblighi previsti per legge, e a dotare il personale somministrato dei relativi dispositivi di protezione individuale;
- d) comunica tempestivamente gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che l'Agenzia di somministrazione potrà esercitare;
- e) si impegna a sottoscrivere i contratti di somministrazione presentati dal Somministratore, precisando che non hanno efficacia le eventuali "condizioni generali" ivi previste incompatibili con le presenti Condizioni.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per danni subiti dalla Stazione appaltante, per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del contratto ad essa riferibili, e derivanti da un suo inadempimento.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Stazione Appaltante pagherà mensilmente alla ditta aggiudicataria quanto dovuto in via posticipata, sulla base di regolari fatture emesse dalla stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data del loro ricevimento, trasmesse con le modalità previste dalla normativa di riferimento. Le fatture dovranno essere corredate dal dettaglio dell'importo fatturato.

Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti ovvero integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione. L'Aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento. In caso di raggruppamento i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo, restando del tutto estranea La Stazione Appaltante ai rapporti intercorrenti tra le imprese componenti il raggruppamento.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre trasmettere mensilmente un prospetto dettagliato per la rilevazione degli imponibili ai fini del versamento IRAP.

Ai fini della Legge 136/2010 e s.m.i, relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari", l'Aggiudicatario:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i;
- si impegna, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

In caso di R.T.I., la mandataria si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità nei pagamenti effettuati nei confronti delle mandanti, all'uopo inserendo un'apposita clausola nel contratto di mandato.

L'Amministrazione competente procederà a disporre il pagamento di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria solo a seguito della verifica della regolarità della fattura stessa e del rispetto degli adempimenti previsti per legge.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Marsala e dovranno contenere il codice **U71L4H**, il codice **CIG**

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno da respingere o da annullare con nota

di riaccredito.

Per i solo operatori economici la cui sede legale è ubicata nel territorio del Comune di Marsala il pagamento avverrà previa verifica della regolarità nei pagamenti dei canoni idrici e tributi comunali.

Il corrispettivo liquidato è onnicomprensivo, pertanto con la sua liquidazione null'altro è dovuto.

La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto. Sulla base della richiesta l'Agenzia dovrà inviare l'attestazione del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment) o del reverse charge.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. A tal fine l'appaltatore dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

ART. 16 - INADEMPIENZE, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Comune di Marsala si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli.

Ogniqualvolta si verificassero **inadempienze o irregolarità** nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà all'Impresa aggiudicataria formale contestazione, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Trascorsi inutilmente detti termini o qualora le predette contro-deduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'Impresa, la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'Amministrazione potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità (mediante PEC);
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, la Stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti penali (anche cumulabili tra loro):

- ✓ ritardo nella somministrazione del lavoratore richiesto: € 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato agli art. 10 e 11 delle presenti condizioni;
- ✓ inadempienze diverse da quella di cui sopra, quali modifiche non concordate e altre analoghe e/o similari (ad es. interruzioni delle prestazioni, mancata trasmissione della documentazione richiesta, ecc.): € 150,00.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

Quanto dovuto dall'Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del contratto, esclusivamente riferite all'aggio.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non solleva l'Aggiudicatario da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. L'Aggiudicatario comunicherà alla Stazione Appaltante il nominativo ed i recapiti, inclusa una casella di posta elettronica certificata (PEC), di un Referente al quale saranno indirizzate tutte le contestazioni formali riguardanti le modalità di esecuzione del contratto.

Risoluzione e risarcimento danni

L'Amministrazione Comunale in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, contestate più volte nel corso dell'esecuzione del servizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto con solo preavviso trasmesso via PEC, almeno 10 giorni prima e con il solo onere di remunerare le prestazioni erogate sino alla data dell'ultimo giorno di servizio regolarmente prestato, trattenendo definitivamente la

cauzione prestata.

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante risolve il contratto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il contratto d'appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/2023. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali le seguenti fattispecie:

- ✓ terzo ritardo o diverso inadempimento delle obbligazioni assunte dopo la già intervenuta applicazione per 2 volte di una penale di cui sopra, anche in relazione a distinti ordinativi;
- ✓ manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- ✓ cause imputabili direttamente ed esclusivamente all'Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio;
- ✓ cessione del contratto;
- ✓ subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto;
- ✓ in caso di cessazione di attività o di sopravvenuto stato fallimentare;
- ✓ sospensione dell'erogazione dei servizi da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo;
- ✓ grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall'Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante;
- ✓ casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ✓ accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- ✓ gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- ✓ gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ mancata sostituzione di lavoratori temporanei, in prolungata assenza dal servizio;
- ✓ interruzione dell'esecuzione del contratto o l'aggiudicatario si renda colpevole di frode;
- ✓ in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal D. Lgs. 36/2023, per quanto applicabile.

Nel caso si verificassero gli inadempimenti di cui sopra, unitamente al contratto principale si riterranno risolti anche i separati contratti di somministrazione in essere.

Costituiscono altresì, motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento di irregolarità assicurative e contributive da parte dell'affidatario riscontrate tramite D.U.R.C. o attestazione equipollente;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente dell'affidatario risultanti da attivazione della procedura di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023;
- 3) l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente affidamento.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Marsala.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata mediante posta elettronica certificata.

Nei casi previsti ai precedenti punti il soggetto aggiudicatario incorrerà nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, se previsto, a titolo di penale, e sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che la stazione appaltante dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione contraente comunichi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario mediante PEC.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'Amministrazione utilizzatrice si riserva la facoltà di affidare il servizio all'Agenzia che si sarà classificata al secondo posto, ed in caso di impossibilità di quest'ultima a provvedere tramite scorimento della graduatoria.

L'Amministrazione contraente, d'intesa con l'Agenzia somministratrice interessata, si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, l'Amministrazione si riserva di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell'Amministrazione, e provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai sensi dell'art. 124 co 2, nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, la Stazione Appaltante si riserva di affidare il servizio tramite scorimento della graduatoria, affidando il servizio alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

All'Affidatario è fatto espresso divieto di cedere, anche in forma parziale, a pena di immediata decadenza dall'affidamento con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con incameramento della cauzione se prevista e salvi i danni.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice e nelle modalità di seguito riportate.

Considerando la complessità e delicatezza delle prestazioni richieste ed al fine di assicurare un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, la SA non individua delle specifiche prestazioni per cui sussiste il divieto di subappalto, ma rimane il divieto di cessione e di integrale affidamento delle prestazioni a terzi nonché la prevalente esecuzione. Per suddette motivazioni inoltre non è consentito il c.d. subappalto a cascata.

In caso di ricorso al subappalto i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al punto 6 della richiesta di offerta.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di ricorso al subappalto, il medesimo dovrà dichiarare espressamente le prestazioni che intende subappaltare. Resta inteso che la mancanza di tale indicazione all'atto dell'offerta pregiudica il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 18 REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del Codice.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dei contratti. L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore.

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

Vista l'entità dell'appalto e tenuto conto dell'obbligatorietà per gli operatori economici partecipanti di essere iscritti all'Albo delle Agenzie (di tipo generalista – sez. I) per il Lavoro istituito presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ai sensi dell'art. 53 co 4 si ritiene di non richiedere alcuna garanzia definitiva.

ART. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA DANNI VERSO TERZI (RCT/RCO)

L'Aggiudicatario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT/RCO per qualunque causa dipendente dal servizio affidato. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di risoluzione del contratto per tali motivi, l'Aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne la Stazione appaltante delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

ART. 22 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge, nello specifico troverà applicazione l'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e quanto di seguito riportato.

La Stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 23 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune e del Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 19

Inoltre ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter): *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

ART. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dalla Stazione appaltante le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto – ma

relativo al servizio in oggetto d'appalto la controversia sarà demandata al Tribunale di Marsala È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 25 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Agenzia si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 196/03 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'affidatario garantisce che l'eventuale trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Marsala , avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e GDPR UE 2016/679 il Comune di Marsala e l'Agenzia sono da considerarsi, con riferimento ai trattamenti di dati personali operati dai lavoratori somministrati, quali titolari autonomi del trattamento di dati personali; ciò consegue al fatto che il personale somministrato, pur se giuridicamente risulta dipendente dell'Agenzia, ma concretamente si inserisce all'interno della struttura organizzativa del Comune di Marsala e viene sottoposto al suo potere direttivo.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell'appaltatore.

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con determinazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.3 dell'allegato I.4 del Codice (AE CIRCOLARE N. 22 /E - OGGETTO: Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo del 28/7/2023).

L'imposta di registro sarà a carico del soggetto che richiederà la registrazione dell'atto.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO

Il contratto di somministrazione di personale a tempo determinato di cui alle presenti condizioni dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D.Lgs. 81/2015, dell'art. 36 della L. 165/2001 e dell'art. 2 del CCNL 14/09/2000.

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni, nella richiesta di offerta e allegati correlati, si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di somministrazione di personale a tempo determinato e in materia di appalti.

Il RUP
Ing. Giuseppe Alcamo

